



Bruxelles, 6.10.2021
COM(2021) 614 final

2021/0313 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell'Unione europea, e sull'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'attuale accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook è stato firmato rispettivamente il 3 maggio 2016 e il 14 maggio 2016 ed è stato applicato in via provvisoria dal 14 maggio 2016 per un periodo di otto anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore. Il primo protocollo quadriennale di attuazione dell'APPS è stato applicato in via provvisoria dal 14 ottobre 2016 ed è scaduto il 13 ottobre 2020. Sia l'accordo che il protocollo sono in vigore dal 10 maggio 2017.

Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha adottato un mandato¹ che autorizzava la Commissione europea ad avviare negoziati relativi a un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook ("le Isole Cook") e a una possibile proroga dell'attuale protocollo² di tale accordo, in scadenza il 13 ottobre 2020.

In occasione della prima tornata negoziale (16 luglio 2020) i negoziatori dell'Unione e delle Isole Cook hanno convenuto che, trattandosi di una negoziazione complessa, sarebbero state necessarie diverse tornate per concludere i negoziati. Di conseguenza le Parti si sono accordate per una proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno, conformemente al mandato del Consiglio. Tale proroga è stata definita da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 29 luglio 2020 a Bruxelles e a Rarotonga (Isole Cook).

Il protocollo è stato prorogato di un anno a decorrere dal giorno successivo alla firma dello scambio di lettere ad opera di entrambe le Parti, vale a dire il 14 novembre 2020. Di conseguenza l'attuale protocollo scadrà il 13 novembre 2021.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti³, la Commissione ha condotto negoziati con le Isole Cook ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di un nuovo protocollo di attuazione dell'APPS. In esito a tali negoziati, un protocollo è stato siglato dai negoziatori il 28 luglio 2021. Il nuovo protocollo copre un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 11, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le parti.

La presente proposta mira ad autorizzare la firma del protocollo di attuazione per il periodo 2021-2024.

L'obiettivo del protocollo è concedere alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. L'obiettivo è altresì rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di

¹ DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e a una possibile proroga dell'attuale protocollo di tale accordo (ST 8848/20).

² Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 10).

³ Adottate nella 3418^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 ottobre 2015.

una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca delle Isole Cook, nell'interesse delle due Parti.

Il nuovo protocollo UE-Isole Cook consente alla flotta dell'UE di catturare specie di tonnididi nelle acque di pesca delle Isole Cook e prevede le possibilità di pesca seguenti:

- 4 tonniere con reti a circuizione con accesso alle zone di pesca delle Isole Cook per 100 giorni all'anno;
- eventualmente, su richiesta, è possibile mettere a disposizione della flotta dell'UE altri 110 giorni all'anno.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità del regolamento che stabilisce la politica comune della pesca ("regolamento PCP")⁴, il protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della WCPFC. Il protocollo consente inoltre all'Unione europea e alle Isole Cook di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca delle Isole Cook e di sostenere gli sforzi delle Isole Cook volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le Parti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'APPS, di cui la presente proposta di proroga costituisce una fase, si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP") e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE relativo alla firma e alla possibilità di applicazione provvisoria di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, il Consiglio adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione tranne per le questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva a firmare un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento PCP. Essa è conforme a tali

⁴ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2016-2020. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare il protocollo di pesca con le Isole Cook.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Isole Cook. Sono state inoltre svolte consultazioni nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento PCP.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione di elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou⁵ o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 700 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, fissato a 350 000 EUR per la durata del protocollo;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca delle Isole Cook per un importo annuo pari a 350 000 EUR per la durata del protocollo. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche marittime delle Isole Cook per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁶.

⁵ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁶ Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'APPS e nel relativo protocollo di attuazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell'Unione europea, e sull'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook⁷ ("l'accordo di partenariato"), approvato con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio⁸, è entrato in vigore il 10 maggio 2017. L'accordo di partenariato e il relativo protocollo di attuazione sono stati applicati in via provvisoria a decorrere dal 14 ottobre 2016⁹ per un periodo di quattro anni.
- (2) Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo delle Isole Cook per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato.
- (3) In attesa della conclusione dei negoziati, l'attuale protocollo è stato prorogato di un anno e giungerà a scadenza il 13 novembre 2021¹⁰.
- (4) Detti negoziati si sono conclusi positivamente e il 28 luglio 2021 è stato siglato un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato (il "protocollo").
- (5) Obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook nonché consentire ai pescherecci dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.
- (6) È pertanto opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (7) Il protocollo dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e

⁷ GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3.

⁸ Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 1).

⁹ GU L 289 del 25.10.2016, pag. 1.

¹⁰ GU L 395 del 25.11.2020, pag. 1.

della necessità di evitare l'interruzione di tali attività allo scadere dell'attuale protocollo.

- (8) È pertanto opportuno che il protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla sua firma.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e ha espresso un parere il [insert date]¹².

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (il "protocollo") è approvata a nome dell'Unione europea, fatta salva la conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 11, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹² Cfr. [please insert reference]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.2. Settore/settori interessati

08 – Agricoltura e politica marittima
08 05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)
08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹³
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

¹³ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABM/ABB interessate

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Cook. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

È previsto che il nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di evitare l'interruzione delle operazioni di pesca condotte nell'ambito del protocollo in vigore.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e permetterà ai proprietari di pescherecci dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà le Isole Cook nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca in linea con la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. Il protocollo prevede inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e le Isole Cook.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Le Parti hanno fissato uno sforzo di pesca annuo di riferimento di 100 giorni/anno con possibilità di pesca per 4 tonniere con reti a circuizione sulla base dell'analisi del potenziale delle catture praticate nella zona di pesca delle Isole Cook, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Inoltre, se del caso, gli armatori possono acquistare fino a 110 giorni di pesca supplementari. Il sostegno settoriale tiene conto delle esigenze in termini di rafforzamento delle capacità dell'amministrazione responsabile della pesca delle Isole Cook e delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca, che comprende in particolare la ricerca scientifica e le attività di controllo e monitoraggio delle attività di pesca.

- 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

I fondi assegnati quale contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale delle Isole Cook. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

- 1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

n.p.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma nel 2021 per un periodo di 3 anni, fino al 2024.
- Incidenza finanziaria dal 2021 al 2024
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁴

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

– a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

--

¹⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione delle Figi) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e il governo delle Isole Cook facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno del settore.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, a eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro 60 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati rientra tra le modalità di controllo. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di valutazioni e verifiche effettuate dal responsabile della pesca.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che i proprietari di pescherecci dell'UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca delle Isole Cook siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a monitorare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio è effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva è sospeso o il suo importo è eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS si attesta all'incirca sull'1,8 % (rispetto ai contributi del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione si impegna a rafforzare il dialogo politico e una concertazione regolare con le Isole Cook al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'UE alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore devono essere versate su un conto bancario intestato al governo delle Isole Cook.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ¹⁵	di paesi EFTA ¹⁶	di paesi candidati ¹⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	08.05.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	SÌ	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁷ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero						
--	--------	--	--	--	--	--	--

DG: MARE			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
• Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio 08.05.01	Impegni	(1a)	0,700	0,700	0,700		2,100
	Pagamenti	(2a)	0,350	0,700	0,700	0,350	2,100
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					
	Pagamenti	(2b)					
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁸							
Linea di bilancio		(3)					
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1a+1b +3	0,700	0,700	0,700		2,100
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,350	0,700	0,700	0,350	2,100

¹⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)					
	Pagamenti	(5)					
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)					
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,700	0,700	0,700		2,100
	Pagamenti	=5+ 6	0,350	0,700	0,700	0,350	2,100

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)					
	Pagamenti	(5)					
TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)					
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6					
	Pagamenti	=5+6					

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
•Risorse umane									
•Altre spese amministrative									
TOTALE DG <....>	Stanziamenti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,700	0,700	0,700		2,100
	Pagamenti	0,350	0,700	0,700	0,350	2,100

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ¹⁹	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²⁰ ...																				
- Accesso della		0,350		0,350		0,350		0,350												
- Settoriale		0,350		0,350		0,350		0,350												1,050
- Risultato																				1,050
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				0,700		0,700		0,700												2,100
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																				
- Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																				
TOTALE																				

¹⁹ I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).

²⁰ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²¹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 7²² del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021), e così per gli anni a seguire.

²² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²³							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz²⁴	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Attuazione del protocollo (pagamenti, accesso alle acque delle Isole Cook da parte delle navi dell'Unione, trattamento delle autorizzazioni di pesca), preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, preparazione del rinnovo del protocollo, valutazione esterna, procedure legislative, negoziati.
Personale esterno	Attuazione del protocollo: contatti con le autorità delle Isole Cook per l'accesso delle navi dell'Unione alle zone di pesca delle Isole Cook, trattamento delle autorizzazioni di pesca, preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, in particolare attuazione del sostegno settoriale.

²³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

²⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁵	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

²⁵

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021), e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- x La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁶					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

²⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.